



COMUNE DI GALATRO

Città Metropolitana di Reggio Calabria
PIAZZA VITTORIO VENETO 1 – 89054 GALATRO (RC)
PEC comgalatro.protocollo@pec.it - TEL. 0966/903041

AVVISO PUBBLICO PERMANENTE PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI SOLUZIONI ALLOGGIATIVE POTENZIALMENTE UTILIZZABILI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SAI PROG. N. 2246 DEL COMUNE DI GALATRO PER LOCAZIONI A TITOLO ONEROSO

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO E DELL'AREA 1 Affari Generali – Servizi Amministrativi – Politiche Sociali

PREMESSO CHE

- il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), disciplinato dagli articoli 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, costituisce la rete pubblica nazionale degli enti locali finalizzata alla realizzazione di interventi di accoglienza integrata in favore dei beneficiari individuati dalla normativa vigente, mediante la predisposizione di servizi, misure e percorsi orientati all'inclusione sociale, all'integrazione territoriale e al progressivo raggiungimento dell'autonomia personale;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019, recante le modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo e le Linee Guida per il funzionamento del Sistema di Accoglienza e Integrazione, individua nell'accoglienza integrata il modello organizzativo di riferimento per la presa in carico dei beneficiari, fondato sulla personalizzazione degli interventi e sulla costruzione di percorsi individualizzati di inclusione;
- il modello organizzativo del Sistema di Accoglienza e Integrazione si fonda sui principi della presa in carico integrata della persona, dell'accoglienza diffusa e dell'inserimento dei beneficiari nel tessuto sociale della comunità ospitante, mediante la predisposizione di interventi coordinati di orientamento sociale, accompagnamento amministrativo, tutela sanitaria, inserimento scolastico, mediazione linguistico-culturale, orientamento al lavoro, accompagnamento all'autonomia abitativa e inclusione socio-economica;
- nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione, l'accoglienza materiale non costituisce una finalità autonoma, ma rappresenta uno degli strumenti attraverso cui si realizza il più ampio percorso di accompagnamento all'autonomia del beneficiario, dovendo risultare costantemente integrata e coordinata con l'insieme dei servizi previsti dalla progettualità;
- il Manuale Operativo del Sistema di Accoglienza e Integrazione evidenzia come la scelta, l'organizzazione e l'utilizzo delle strutture di accoglienza debbano risultare funzionali non soltanto all'ospitalità dei beneficiari, ma

anche al concreto perseguimento degli obiettivi di inclusione sociale, integrazione territoriale, partecipazione alla vita della comunità locale e progressiva autonomia personale;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 19 aprile 2022 il Comune di Galatro ha aderito al Sistema di Accoglienza e Integrazione, assumendo il ruolo di Ente Titolare della progettualità finanziata dal Ministero dell'Interno;
- con Decreto del Ministero dell'Interno prot. n. 35312 del 26 settembre 2022 il Progetto SAI PROG. n. 2246 – Categoria Ordinari del Comune di Galatro è stato ammesso a finanziamento nell'ambito della rete nazionale del Sistema di Accoglienza e Integrazione;
- a seguito delle procedure previste dalla normativa vigente e dagli atti regolanti la progettualità, il Comune di Galatro ha individuato il Soggetto Attuatore incaricato della gestione operativa dei servizi di accoglienza integrata previsti dal progetto;
- il progetto è stato regolarmente avviato ed è stato successivamente oggetto di prosecuzione e rifinanziamento mediante i provvedimenti ministeriali intervenuti nel tempo;
- con Decreto del Ministero dell'Interno prot. n. 57752 del 29 dicembre 2025 il Progetto SAI PROG. n. 2246 del Comune di Galatro è stato ulteriormente finanziato per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, con conferma dei posti di accoglienza autorizzati e delle relative risorse economiche assegnate;
- il Comune di Galatro, nella propria qualità di Ente Titolare del progetto, mantiene la responsabilità complessiva della progettualità e svolge funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, monitoraggio, controllo e verifica della qualità dei servizi erogati, nonché della conformità delle strutture utilizzate alle disposizioni normative, alle Linee Guida del Sistema di Accoglienza e Integrazione, al Manuale Operativo SAI e agli atti disciplinanti il finanziamento della progettualità;
- l'esperienza maturata nel corso dell'attuazione del progetto ha evidenziato come le esigenze alloggiative dei beneficiari risultino suscettibili di costante evoluzione in relazione alla composizione dei nuclei familiari accolti, alla presenza di minori, alle condizioni di vulnerabilità, alle esigenze di integrazione scolastica, lavorativa e sociale, nonché alle specifiche necessità derivanti dai singoli progetti individualizzati di accoglienza e integrazione;
- la concreta efficacia dei percorsi di accoglienza integrata risulta strettamente connessa non soltanto alle caratteristiche strutturali delle soluzioni alloggiative utilizzate, ma anche alla loro collocazione territoriale, alla prossimità ai servizi pubblici essenziali, ai servizi socio-sanitari, alle istituzioni scolastiche, ai collegamenti mediante trasporto pubblico, alle opportunità di inclusione presenti sul territorio e, più in generale, alla capacità delle stesse di favorire l'effettivo inserimento dei beneficiari nel contesto comunitario locale;
- il Comune di Galatro ha rilevato la necessità di disporre di un sistema stabile, permanente e costantemente aggiornato di rilevazione delle soluzioni alloggiative potenzialmente utilizzabili nell'ambito della progettualità, al fine di garantire la massima flessibilità organizzativa nella gestione dei percorsi di accoglienza integrata;
- la disponibilità di una pluralità di soluzioni alloggiative differenziate costituisce elemento essenziale sia per consentire il costante adeguamento delle sistemazioni abitative alle esigenze dei beneficiari già inseriti nella progettualità, sia per garantire adeguata capacità di risposta in relazione ad eventuali futuri ampliamenti della capacità ricettiva, proroghe, rifinanziamenti, rimodulazioni organizzative o incrementi dei posti autorizzati disposti dalle competenti autorità ministeriali;

- la disponibilità di un elenco aperto e permanentemente aggiornabile di soluzioni alloggiative potenzialmente utilizzabili consente di individuare, di volta in volta, le strutture maggiormente coerenti con le caratteristiche dei beneficiari, con la composizione dei nuclei familiari accolti e con gli obiettivi perseguiti dai rispettivi progetti individualizzati di accoglienza e integrazione.

Tutto ciò premesso,

RENDE NOTO

che il Comune di Galatro intende procedere alla costituzione di un elenco aperto e permanente di soluzioni alloggiative potenzialmente utilizzabili nell'ambito del Progetto SAI PROG. n. 2246, mediante acquisizione continuativa di manifestazioni di interesse a locare immobili da destinare alle finalità del Progetto SAI, mediante stipula di contratto di locazione a titolo oneroso con il Soggetto Attuatore, alle condizioni economiche che saranno definite in sede contrattuale nel rispetto delle risorse disponibili nel Piano Finanziario del Progetto approvato dal Ministero dell'Interno e delle disposizioni che disciplinano l'ammissibilità delle spese nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione.

A tal fine, i proprietari e gli altri soggetti legittimati alla disponibilità di immobili aventi le caratteristiche previste dal presente Avviso sono invitati a manifestare la propria disponibilità alla concessione in locazione a titolo oneroso delle relative soluzioni alloggiative, mediante presentazione dell'apposita istanza redatta secondo il modello allegato al presente Avviso.

L'eventuale instaurazione del rapporto locativo avverrà esclusivamente tra il proprietario dell'immobile e il Soggetto Attuatore della progettualità, nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni disciplinanti il Sistema di Accoglienza e Integrazione e dei parametri economici, organizzativi e gestionali applicabili alla progettualità finanziata dal Ministero dell'Interno.

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun diritto alla stipulazione del contratto di locazione. Il canone eventualmente riconosciuto sarà determinato in sede di negoziazione tra il proprietario dell'immobile e il Soggetto Attuatore, tenendo conto delle caratteristiche dell'immobile, delle esigenze progettuali e dei limiti derivanti dal Piano Finanziario approvato dal Ministero dell'Interno.

Art. 1

Finalità dell'Avviso e principi dell'accoglienza integrata

1. Il presente Avviso è finalizzato all'individuazione e alla progressiva costituzione di un patrimonio informativo costantemente aggiornato di soluzioni alloggiative potenzialmente utilizzabili nell'ambito delle attività di accoglienza integrata previste dal Progetto SAI PROG. n. 2246 del Comune di Galatro.
2. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle funzioni di programmazione, coordinamento, monitoraggio e controllo esercitate dal Comune di Galatro quale Ente Titolare della progettualità e persegue l'obiettivo di favorire la disponibilità, nel tempo, di soluzioni abitative diversificate e coerenti con le finalità del Sistema di Accoglienza e Integrazione.
3. In conformità ai principi che regolano il Sistema di Accoglienza e Integrazione, le soluzioni alloggiative oggetto del presente Avviso non sono considerate meri spazi destinati all'ospitalità dei beneficiari, bensì componenti essenziali del più ampio percorso di accoglienza integrata, presa in carico e accompagnamento all'autonomia che caratterizza la progettualità SAI.
4. Le strutture e le unità abitative eventualmente utilizzate nell'ambito del progetto dovranno pertanto risultare idonee non soltanto sotto il profilo urbanistico, edilizio, impiantistico e igienico-sanitario, ma anche rispetto

alle esigenze di inclusione sociale, integrazione territoriale, accessibilità ai servizi e realizzazione dei progetti individualizzati di accoglienza predisposti in favore dei beneficiari.

5. La disponibilità di una pluralità di soluzioni alloggiative potenzialmente utilizzabili costituisce presupposto essenziale per garantire la qualità dell'accoglienza integrata e per consentire l'individuazione, di volta in volta, delle strutture maggiormente rispondenti alle caratteristiche dei beneficiari accolti, alla composizione dei nuclei familiari, alla presenza di minori, alle condizioni di vulnerabilità e agli obiettivi perseguiti dai singoli percorsi di inclusione.
6. L'Amministrazione Comunale ha rilevato la necessità di procedere sin d'ora alla ricognizione e acquisizione di ulteriori disponibilità alloggiative sia al fine di garantire adeguati margini di flessibilità gestionale nell'ambito dell'attuale progettualità, sia in considerazione della possibilità che futuri provvedimenti ministeriali possano determinare proroghe, rifinanziamenti, ampliamenti della capacità di accoglienza o modifiche organizzative del progetto.
7. L'individuazione delle soluzioni alloggiative concretamente utilizzabili nell'ambito del progetto dovrà avvenire nel rispetto dei principi di appropriatezza, adeguatezza, proporzionalità e funzionalità rispetto alle specifiche esigenze dei beneficiari, tenendo conto delle caratteristiche dei nuclei accolti e delle finalità perseguite dai relativi progetti individualizzati di accoglienza e integrazione.
8. Particolare rilevanza sarà attribuita alla capacità delle soluzioni alloggiative di garantire condizioni di vita dignitose, adeguata accessibilità ai servizi pubblici e privati presenti sul territorio, agevole collegamento con i luoghi di svolgimento delle attività previste dal progetto e complessiva idoneità a favorire percorsi di inclusione e autonomia dei beneficiari.
9. Resta fermo che il Comune di Galatro, quale Ente Titolare del Progetto SAI, conserva per l'intera durata della progettualità le funzioni di indirizzo, vigilanza, monitoraggio, verifica e controllo previste dalla normativa vigente, dalle Linee Guida del Sistema di Accoglienza e Integrazione, dal Manuale Operativo SAI e dagli atti disciplinanti il finanziamento della progettualità.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:
 - a) **Ente Titolare:** il Comune di Galatro, beneficiario del finanziamento ministeriale e responsabile della programmazione, del coordinamento, del monitoraggio e del controllo della progettualità SAI PROG. n. 2246;
 - b) **Soggetto Attuatore:** il soggetto individuato dall'Ente Titolare per la gestione operativa dei servizi previsti dal Progetto SAI;
 - c) **Beneficiari:** le persone ammesse ai servizi del Sistema di Accoglienza e Integrazione secondo la normativa vigente e gli atti ministeriali applicabili;
 - d) **Soluzione alloggiativa:** qualsiasi unità abitativa, appartamento, abitazione indipendente, porzione immobiliare o altra struttura residenziale suscettibile di essere utilizzata nell'ambito della progettualità SAI;
 - e) **Accoglienza integrata:** il sistema coordinato di interventi, servizi e misure finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia personale e all'integrazione territoriale dei beneficiari;
 - f) **Progetto individualizzato di accoglienza e integrazione:** il percorso personalizzato predisposto per ciascun beneficiario nell'ambito della presa in carico prevista dal Sistema di Accoglienza e Integrazione;

g) **Condizioni di vulnerabilità:** le situazioni di particolare fragilità personale, familiare, sanitaria, sociale, psicologica o socio-economica rilevanti ai fini della progettualità SAI e della personalizzazione degli interventi di accoglienza.

Art. 3

Costituzione dell'elenco permanente delle soluzioni alloggiative e natura dell'Avviso

1. Con il presente Avviso il Comune di Galatro procede alla costituzione di un elenco aperto e permanente di soluzioni alloggiative potenzialmente utilizzabili nell'ambito del Progetto SAI PROG. n. 2246, finalizzato a supportare le attività di accoglienza integrata e la realizzazione dei percorsi individualizzati di accoglienza e integrazione previsti dalla progettualità.
2. L'elenco costituisce uno strumento di programmazione, monitoraggio e gestione delle risorse alloggiative potenzialmente disponibili sul territorio comunale e ha la finalità di consentire all'Ente Titolare e al Soggetto Attuatore di disporre, nel tempo, di un quadro costantemente aggiornato delle soluzioni abitative suscettibili di essere utilizzate nell'ambito del progetto.
3. L'inserimento di una soluzione alloggiativa nell'elenco non determina l'automatica utilizzabilità della stessa nell'ambito della progettualità e non costituisce attestazione definitiva di idoneità all'accoglienza dei beneficiari, restando in ogni caso subordinato alle verifiche, valutazioni e controlli previsti dal presente Avviso, dalle disposizioni del Sistema di Accoglienza e Integrazione e dagli atti regolanti il progetto.
4. L'elenco ha carattere aperto e dinamico e può essere costantemente implementato mediante la presentazione di nuove manifestazioni di interesse, nonché aggiornato, integrato, modificato o revisionato in relazione alle esigenze organizzative del progetto, alle sopravvenienze normative, alle indicazioni ministeriali o alle risultanze delle attività di monitoraggio e controllo.
5. Le manifestazioni di interesse saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di acquisizione al protocollo dell'Ente esclusivamente ai fini dell'istruttoria amministrativa e della verifica della documentazione prodotta, senza che ciò comporti alcuna forma di priorità, preferenza o diritto di precedenza nell'eventuale successiva utilizzazione delle soluzioni alloggiative.
6. Il presente Avviso non costituisce procedura comparativa, procedura selettiva, gara pubblica, procedura di affidamento o procedura finalizzata alla formazione di graduatorie, né determina l'attribuzione di punteggi, classificazioni o posizioni di merito tra i soggetti partecipanti.
7. L'inserimento nell'elenco non attribuisce ai proprietari o agli altri soggetti legittimati alcun diritto alla stipula di contratti, convenzioni o altri rapporti negoziali, né genera aspettative giuridicamente tutelate in ordine all'effettivo utilizzo della soluzione alloggiativa nell'ambito del progetto.
8. L'elenco potrà essere utilizzato esclusivamente per finalità connesse alla gestione del Progetto SAI PROG. n. 2246 e delle eventuali successive proroghe, prosecuzioni o rifinanziamenti della medesima progettualità, nel rispetto della normativa vigente, delle Linee Guida del Sistema di Accoglienza e Integrazione, del Manuale Operativo SAI e delle disposizioni impartite dalle competenti autorità ministeriali.
9. Il Comune di Galatro si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento all'aggiornamento dell'elenco, alla richiesta di integrazioni documentali, alla verifica della permanenza dei requisiti dichiarati, nonché alla sospensione o cancellazione delle soluzioni alloggiative per le quali risulti accertata la perdita dei requisiti

richiesti, la sopravvenuta indisponibilità o qualsiasi altra circostanza incompatibile con le finalità del presente Avviso.

10. I soggetti inseriti nell'elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ente ogni variazione concernente la disponibilità dell'immobile, la titolarità dello stesso, le condizioni dichiarate in sede di manifestazione di interesse o qualsiasi altro elemento suscettibile di incidere sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco.

Art. 4

Durata dell'Avviso e validità dell'elenco

1. Il presente Avviso Pubblico ha carattere permanente e rimane aperto alla presentazione di nuove manifestazioni di interesse per l'intera durata del Progetto SAI PROG. n. 2246 del Comune di Galatro.
2. L'efficacia dell'Avviso e dell'elenco permanente delle soluzioni alloggiative costituito ai sensi del precedente articolo si estende automaticamente ad eventuali proroghe, prosecuzioni, rifinanziamenti, ampliamenti della capacità di accoglienza o ulteriori provvedimenti ministeriali che consentano la prosecuzione, senza soluzione di continuità, della medesima progettualità o di progettualità ad essa direttamente collegate.
3. Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate in qualsiasi momento durante il periodo di validità dell'Avviso e saranno istruite secondo le modalità previste dai successivi articoli.
4. L'inserimento di una soluzione alloggiativa nell'elenco conserva efficacia sino a quando:
 - a) permane la disponibilità manifestata dal proprietario o dal soggetto legittimato;
 - b) risultano mantenuti i requisiti richiesti dal presente Avviso;
 - c) non intervengono cause di cancellazione, sospensione o esclusione previste dal presente Avviso;
 - d) permane l'interesse del Comune al mantenimento della soluzione alloggiativa all'interno dell'elenco.
5. Il Comune di Galatro potrà richiedere periodicamente ai soggetti inseriti nell'elenco la conferma della permanenza della disponibilità manifestata e dei requisiti dichiarati, nonché l'aggiornamento della documentazione eventualmente scaduta o non più attuale.
6. In caso di mancata conferma della disponibilità o di mancato riscontro alle richieste di aggiornamento formulate dall'Amministrazione entro il termine assegnato, il Comune potrà procedere alla sospensione o alla cancellazione della soluzione alloggiativa dall'elenco, previa comunicazione all'interessato.
7. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere, in qualsiasi momento e per motivate esigenze organizzative, normative, finanziarie, progettuali o di interesse pubblico, alla revisione, sostituzione, aggiornamento o revoca del presente Avviso e dell'elenco conseguentemente costituito, senza che ciò possa determinare in capo ai soggetti partecipanti diritti acquisiti, pretese risarcitorie, indennizzi o altre utilità giuridicamente rilevanti.
8. La cessazione, per qualsiasi causa, del Progetto SAI PROG. n. 2246 o l'eventuale venir meno delle condizioni normative o finanziarie che ne consentono l'attuazione comporteranno automaticamente la cessazione dell'efficacia del presente Avviso e dell'elenco ad esso collegato, fatta salva diversa determinazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5

Tipologie di soluzioni alloggiative e principi di compatibilità

con il Sistema di Accoglienza e Integrazione

1. Ai fini del presente Avviso, possono essere oggetto di manifestazione di interesse le unità abitative, gli appartamenti, le abitazioni indipendenti, le porzioni di fabbricato, gli immobili plurifamiliari e le altre soluzioni alloggiative che, per caratteristiche strutturali, funzionali e localizzative, risultino potenzialmente compatibili con le finalità dell'accoglienza integrata previste dal Progetto SAI PROG. n. 2246 del Comune di Galatro.
2. Le soluzioni alloggiative proposte dovranno risultare coerenti con il modello dell'accoglienza integrata proprio del Sistema di Accoglienza e Integrazione, garantendo condizioni abitative adeguate alla realizzazione dei percorsi individualizzati di accoglienza, inclusione e accompagnamento all'autonomia dei beneficiari.
3. Nell'ambito delle valutazioni effettuate ai sensi del presente Avviso, particolare rilevanza sarà attribuita alla capacità delle soluzioni alloggiative di favorire l'effettiva integrazione dei beneficiari nel tessuto sociale e territoriale della comunità locale, evitando condizioni di isolamento, marginalizzazione o difficoltà di accesso ai servizi essenziali.
4. Le soluzioni alloggiative dovranno risultare collocate in contesti compatibili con la realizzazione degli interventi previsti dal progetto e consentire ai beneficiari un agevole accesso ai servizi pubblici, alle reti territoriali di supporto, ai servizi socio-sanitari, alle istituzioni scolastiche, alle attività formative, ai servizi per l'impiego, ai collegamenti di trasporto e, più in generale, alle opportunità di inclusione sociale presenti sul territorio.
5. In conformità ai principi del Sistema di Accoglienza e Integrazione, l'idoneità di una soluzione alloggiativa non sarà valutata esclusivamente sulla base delle caratteristiche edilizie o dimensionali dell'immobile, ma anche in relazione alla sua effettiva capacità di supportare i percorsi di presa in carico dei beneficiari e di favorire il conseguimento degli obiettivi previsti dai rispettivi progetti individualizzati di accoglienza e integrazione.
6. Le soluzioni alloggiative dovranno consentire, in relazione alle proprie caratteristiche dimensionali e distributive, l'accoglienza di singoli beneficiari, nuclei familiari o altre tipologie di utenza previste dalla progettualità, garantendo condizioni di vivibilità, dignità, sicurezza, riservatezza e adeguata organizzazione degli spazi.
7. Costituiscono elementi di particolare interesse ai fini della compatibilità con le finalità del progetto, ferma restando la successiva valutazione delle concrete esigenze di accoglienza:
 - a) la prossimità ai servizi pubblici e ai servizi di interesse collettivo;
 - b) la presenza di collegamenti con il trasporto pubblico locale o altre modalità che consentano l'effettiva accessibilità ai servizi territoriali;
 - c) l'assenza o la limitata presenza di barriere architettoniche;
 - d) la disponibilità di spazi adeguati all'accoglienza di nuclei familiari con minori;
 - e) la presenza di ambienti idonei alla vita familiare e alla normale convivenza domestica;
 - f) la vicinanza ai luoghi di svolgimento delle attività previste dai percorsi individualizzati di accoglienza e integrazione;
 - g) ogni altro elemento suscettibile di favorire la qualità dell'accoglienza integrata e l'effettivo inserimento dei beneficiari nel contesto territoriale di riferimento.

8. Resta fermo che la compatibilità di ciascuna soluzione alloggiativa con le esigenze del progetto sarà oggetto di valutazione concreta e dinamica in relazione alle caratteristiche dei beneficiari da accogliere, alla composizione dei nuclei familiari, alla presenza di minori, alle eventuali condizioni di vulnerabilità e agli obiettivi perseguiti dai singoli percorsi di accoglienza e integrazione.

Art. 6

Principio di progressiva verifica dell'idoneità delle soluzioni alloggiative

1. La presentazione della manifestazione di interesse e l'eventuale inserimento della soluzione alloggiativa nell'elenco permanente di cui al presente Avviso non costituiscono attestazione definitiva di idoneità all'utilizzo nell'ambito del Progetto SAI PROG. n. 2246 del Comune di Galatro.
2. L'inserimento nell'elenco è finalizzato alla costituzione di un patrimonio informativo delle soluzioni alloggiative potenzialmente disponibili sul territorio comunale e presuppone una verifica preliminare della documentazione prodotta e della compatibilità generale della proposta con le finalità del Sistema di Accoglienza e Integrazione.
3. La verifica dell'effettiva idoneità della soluzione alloggiativa ai fini dell'accoglienza dei beneficiari sarà effettuata in un momento successivo e in relazione alle concrete esigenze del progetto, tenendo conto delle caratteristiche dei beneficiari da accogliere, della composizione dei nuclei familiari, della presenza di minori, delle eventuali condizioni di vulnerabilità e delle specifiche esigenze derivanti dai percorsi individualizzati di accoglienza e integrazione.
4. Ai fini dell'eventuale utilizzo nell'ambito del progetto, il Comune di Galatro e il Soggetto Attuatore potranno procedere a verifiche tecniche, amministrative, documentali e funzionali finalizzate ad accertare la permanenza dei requisiti dichiarati e la concreta idoneità della soluzione alloggiativa rispetto alle finalità dell'accoglienza integrata.
5. Potranno essere inserite nell'elenco anche soluzioni alloggiative che, pur risultando astrattamente compatibili con le finalità del progetto, necessitino di limitati interventi di manutenzione, adeguamento, completamento, arredamento o aggiornamento documentale, purché il proprietario dichiari la propria disponibilità ad eseguire gli interventi o ad acquisire la documentazione eventualmente necessaria entro i termini che saranno concordati prima dell'eventuale utilizzo della struttura.
6. Nessuna soluzione alloggiativa potrà essere utilizzata nell'ambito del Progetto SAI qualora non risultino integralmente soddisfatti, al momento dell'effettivo utilizzo, tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, dalle Linee Guida del Sistema di Accoglienza e Integrazione, dal Manuale Operativo SAI, dai provvedimenti ministeriali applicabili e dal presente Avviso.
7. Resta in ogni caso fermo il potere del Comune di Galatro, quale Ente Titolare della progettualità, di richiedere ulteriori verifiche, adeguamenti, integrazioni documentali o interventi correttivi ritenuti necessari ai fini della tutela dei beneficiari, della qualità dell'accoglienza e della corretta attuazione del progetto.

Art. 7

Soggetti ammessi alla presentazione delle manifestazioni di interesse

1. Possono presentare manifestazione di interesse ai sensi del presente Avviso le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti pubblici economici, gli enti del Terzo Settore, le fondazioni, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, le associazioni, le società e, più in generale, tutti i soggetti che risultino legittimamente titolari

della disponibilità giuridica di una soluzione alloggiativa potenzialmente compatibile con le finalità del Progetto SAI PROG. n. 2246 del Comune di Galatro.

2. In particolare, possono presentare manifestazione di interesse:
 - a) i proprietari esclusivi dell'immobile;
 - b) i comproprietari dell'immobile, purché muniti del consenso degli altri aventi diritto ove necessario ai fini dell'eventuale successiva concessione in godimento della struttura;
 - c) i titolari di diritti reali di godimento che consentano la legittima disponibilità dell'immobile;
 - d) i legali rappresentanti di persone giuridiche proprietarie o comunque legittimamente detentrici della soluzione alloggiativa;
 - e) gli amministratori di condominio o altri soggetti espressamente autorizzati dagli aventi diritto, nei casi consentiti dalla normativa vigente;
 - f) ogni altro soggetto che dimostri, mediante idonea documentazione, di disporre di un valido titolo giuridico che gli consenta di mettere a disposizione la soluzione alloggiativa ai fini dell'eventuale utilizzo nell'ambito della progettualità.
3. I soggetti partecipanti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, il titolo giuridico in forza del quale dispongono della soluzione alloggiativa proposta e la propria legittimazione a consentirne l'eventuale utilizzo nell'ambito delle attività di accoglienza integrata previste dal Progetto SAI.
4. Qualora la manifestazione di interesse riguardi immobili appartenenti a più soggetti, il richiedente dovrà attestare la sussistenza dei necessari poteri di rappresentanza o produrre la documentazione comprovante il consenso degli altri titolari.
5. Ciascun soggetto potrà presentare una o più manifestazioni di interesse, riferite a una o più soluzioni alloggiative, purché per ciascuna di esse venga compilata l'apposita scheda descrittiva e sia prodotta la documentazione richiesta dal presente Avviso.
6. La presentazione della manifestazione di interesse comporta l'accettazione integrale delle disposizioni contenute nel presente Avviso e l'impegno a collaborare con il Comune di Galatro e con il Soggetto Attuatore ai fini delle attività di verifica, monitoraggio e controllo eventualmente necessarie per l'attuazione della progettualità.
7. Resta fermo che la presentazione della manifestazione di interesse non determina alcun obbligo di concessione in godimento della soluzione alloggiativa né alcun obbligo di utilizzo della stessa da parte del Progetto SAI, permanendo in capo ai soggetti interessati la piena libertà di confermare o meno la propria disponibilità al momento dell'eventuale successiva valutazione finalizzata all'utilizzo concreto della struttura.
8. I soggetti inseriti nell'elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione concernente la titolarità, la disponibilità o le condizioni giuridiche della soluzione alloggiativa proposta, nonché ogni altra circostanza suscettibile di incidere sulla permanenza dei requisiti richiesti dal presente Avviso.

Art. 8

Requisiti delle soluzioni alloggiative e condizioni di compatibilità con i servizi di accoglienza integrata

1. Le soluzioni alloggiative proposte ai fini dell'inserimento nell'elenco permanente di cui al presente Avviso devono risultare potenzialmente compatibili con le finalità del Progetto SAI PROG. n. 2246 e con il modello

dell'accoglienza integrata disciplinato dalla normativa vigente, dal Decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019 e successive modificazioni e integrazioni, dalle Linee Guida del Sistema di Accoglienza e Integrazione, dal Manuale Operativo SAI, dagli atti ministeriali disciplinanti la progettualità e da ogni altra disposizione applicabile al Sistema di Accoglienza e Integrazione.

2. Le soluzioni alloggiative devono risultare coerenti con i principi dell'accoglienza diffusa, della presa in carico integrata, dell'inclusione sociale e dell'integrazione territoriale dei beneficiari, assicurando condizioni abitative dignitose, sicure e funzionali alla realizzazione dei percorsi individualizzati di accoglienza e integrazione.
3. La valutazione della compatibilità delle soluzioni alloggiative tiene conto non soltanto delle caratteristiche edilizie, urbanistiche, impiantistiche, igienico-sanitarie e strutturali delle stesse, ma anche della loro capacità di favorire il concreto perseguimento degli obiettivi di autonomia, inclusione sociale e integrazione territoriale perseguiti dalla progettualità.
4. La permanenza della compatibilità delle soluzioni alloggiative con le finalità del progetto costituisce requisito essenziale per l'intera durata dell'eventuale utilizzo delle stesse nell'ambito della progettualità e resta costantemente subordinata al mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, al rispetto delle disposizioni contenute nelle Linee Guida e nel Manuale Operativo SAI, nonché all'osservanza delle prescrizioni, raccomandazioni, indicazioni operative o misure correttive eventualmente formulate dal Ministero dell'Interno, dal Servizio Centrale SAI, dagli organismi di monitoraggio, audit e controllo competenti e dall'Ente Titolare nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, monitoraggio e verifica.
5. L'inserimento nell'elenco e l'eventuale utilizzo della soluzione alloggiativa non escludono la possibilità che, nel corso dell'attuazione della progettualità, si renda necessario procedere ad adeguamenti strutturali, organizzativi, manutentivi o funzionali richiesti dall'evoluzione della normativa, dalle indicazioni degli organismi competenti del Sistema di Accoglienza e Integrazione o dalle esigenze concretamente emerse nell'ambito delle attività di monitoraggio e controllo.

A. Requisiti giuridico-amministrativi

6. Le soluzioni alloggiative dovranno risultare assistite da idoneo titolo di disponibilità in capo al soggetto che presenta la manifestazione di interesse.
7. Gli immobili dovranno risultare conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente ovvero, nei casi consentiti dalla legge, essere suscettibili di regolarizzazione o completamento prima dell'eventuale utilizzo nell'ambito della progettualità.
8. Gli immobili dovranno risultare censiti presso il Catasto Fabbricati e coerenti con lo stato di fatto dei luoghi.
9. Non potranno essere utilizzate nell'ambito del progetto soluzioni alloggiative interessate da provvedimenti, vincoli o situazioni giuridiche che ne impediscano l'utilizzo abitativo ovvero che ne compromettano la sicurezza, la salubrità, la legittima fruizione o la piena disponibilità.

B. Requisiti strutturali, impiantistici e di sicurezza

10. Le soluzioni alloggiative dovranno garantire condizioni di sicurezza, salubrità, igiene e decoro compatibili con la destinazione residenziale e con le finalità dell'accoglienza integrata.
11. Gli immobili dovranno essere dotati di impianti essenziali funzionanti e conformi alla normativa applicabile, con particolare riferimento agli impianti elettrici, idrici, igienico-sanitari, termici e di produzione di acqua calda sanitaria.

12. Le unità abitative dovranno essere dotate di adeguato approvvigionamento idrico, energia elettrica e servizi igienici pienamente funzionanti.
13. Gli ambienti dovranno risultare adeguatamente aerati, illuminati e compatibili con un utilizzo stabile a fini abitativi.
14. Le soluzioni alloggiative dovranno presentare condizioni manutentive tali da consentire l'immediata abitabilità ovvero, nei casi consentiti dal presente Avviso, essere suscettibili di adeguamento entro i termini eventualmente richiesti prima dell'effettivo utilizzo.
15. Le strutture dovranno mantenere per tutta la durata dell'eventuale utilizzo condizioni compatibili con gli standard qualitativi richiesti dal Sistema di Accoglienza e Integrazione e dalle eventuali verifiche effettuate dagli organismi competenti.

C. Requisiti funzionali all'accoglienza integrata

16. Le soluzioni alloggiative dovranno risultare adeguate ad ospitare beneficiari del Progetto SAI nel rispetto dei principi di dignità della persona, tutela della vita privata, sicurezza, inclusione e qualità dell'accoglienza.
17. Gli spazi abitativi dovranno risultare proporzionati al numero delle persone ospitabili e consentire un'adeguata organizzazione della vita quotidiana, favorendo la normale gestione della vita familiare e relazionale.
18. Le unità abitative dovranno essere dotate, o essere suscettibili di essere dotate prima dell'utilizzo, di:
 - a) camere da letto adeguate alla capacità ricettiva prevista;
 - b) almeno un servizio igienico pienamente funzionale;
 - c) cucina o angolo cottura idoneo alla preparazione autonoma dei pasti;
 - d) spazi destinabili alla permanenza quotidiana degli ospiti;
 - e) arredi e dotazioni essenziali compatibili con la normale vita domestica, ove richiesto dalla configurazione organizzativa della progettualità vigente al momento dell'eventuale utilizzo.
19. La capacità ricettiva effettivamente utilizzabile ai fini dell'accoglienza dei beneficiari del Progetto SAI sarà determinata dall'Ente Titolare, eventualmente con il supporto tecnico del Soggetto Attuatore, tenendo conto delle caratteristiche dell'immobile, della normativa vigente, degli standard qualitativi del Sistema di Accoglienza e Integrazione, delle indicazioni del Servizio Centrale SAI e delle specifiche esigenze dei beneficiari da accogliere.
20. Particolare attenzione sarà riservata alle soluzioni alloggiative idonee all'accoglienza di nuclei familiari con minori, anche in relazione alla distribuzione degli spazi interni, alla presenza di ambienti utilizzabili per la vita familiare, alla sicurezza degli ambienti e alla possibilità di garantire condizioni adeguate alla crescita e alla permanenza dei minori.
21. Costituisce elemento di particolare interesse la presenza di caratteristiche che favoriscano l'accoglienza di persone con disabilità, ridotta capacità motoria o altre condizioni di vulnerabilità, nonché la possibilità di modulare l'utilizzo degli spazi in relazione alle differenti esigenze dei beneficiari accolti.

D. Compatibilità territoriale e accessibilità ai servizi

22. In conformità ai principi del Sistema di Accoglienza e Integrazione, le soluzioni alloggiative dovranno risultare inserite in contesti territoriali idonei a favorire i percorsi di inclusione sociale, integrazione territoriale e progressiva autonomia dei beneficiari.
23. Costituiscono elementi oggetto di specifica valutazione:
 - a) l'accessibilità della soluzione alloggiativa;

- b) la presenza di collegamenti mediante trasporto pubblico ovvero di altre modalità idonee a garantire il raggiungimento dei servizi essenziali e delle attività previste dalla progettualità;
 - c) la vicinanza a servizi sanitari, scolastici, socio-assistenziali, amministrativi e di interesse collettivo;
 - d) la prossimità ai luoghi presso i quali i beneficiari svolgono o sono chiamati a svolgere le attività previste dai rispettivi progetti individualizzati di accoglienza e integrazione;
 - e) la collocazione della struttura all'interno del contesto urbano e sociale di riferimento;
 - f) la capacità della soluzione alloggiativa di favorire l'interazione dei beneficiari con la comunità locale e con la rete territoriale dei servizi;
 - g) ogni altro elemento suscettibile di favorire l'effettiva integrazione territoriale dei beneficiari.
24. La compatibilità della soluzione alloggiativa con le finalità del progetto sarà valutata in modo dinamico e continuativo, tenendo conto della composizione dei nuclei accolti, delle caratteristiche dei beneficiari, delle eventuali condizioni di vulnerabilità e degli obiettivi perseguiti dai rispettivi progetti individualizzati di accoglienza e integrazione.
25. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo non determina automaticamente l'utilizzo della soluzione alloggiativa nell'ambito del progetto, permanendo la necessità delle ulteriori valutazioni previste dal presente Avviso, dalle Linee Guida del Sistema di Accoglienza e Integrazione, dal Manuale Operativo SAI, dagli atti disciplinanti la progettualità e dalle eventuali indicazioni formulate dagli organismi competenti del Sistema di Accoglienza e Integrazione.
26. Ai fini del mantenimento della compatibilità con il Progetto SAI, le soluzioni alloggiative dovranno risultare idonee non soltanto al momento dell'eventuale individuazione e utilizzo, ma per tutta la durata della permanenza dei beneficiari, fermo restando il potere dell'Ente Titolare di richiedere verifiche, adeguamenti, integrazioni documentali o interventi correttivi qualora emergano criticità suscettibili di incidere sulla qualità dell'accoglienza, sulla sicurezza degli ospiti o sul corretto perseguimento delle finalità progettuali.

Art. 9

Modalità di individuazione delle soluzioni alloggiative e valutazione della compatibilità con i progetti individualizzati di accoglienza e integrazione

1. L'inserimento di una soluzione alloggiativa nell'elenco permanente costituito ai sensi del presente Avviso non comporta alcun diritto alla sua utilizzazione nell'ambito del Progetto SAI PROG. n. 2246 e non determina alcun obbligo, per il Comune di Galatro o per il Soggetto Attuatore, di procedere alla stipula di rapporti contrattuali aventi ad oggetto la medesima soluzione alloggiativa.
2. L'eventuale individuazione delle soluzioni alloggiative da utilizzare nell'ambito del progetto sarà effettuata dal Soggetto Attuatore nell'ambito della gestione operativa delle attività di accoglienza integrata, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, delle Linee Guida del Sistema di Accoglienza e Integrazione, del Manuale Operativo SAI, delle prescrizioni impartite dal Ministero dell'Interno, delle indicazioni del Servizio Centrale e delle direttive formulate dall'Ente Titolare.
3. La valutazione delle soluzioni alloggiative dovrà essere effettuata in relazione alle concrete esigenze dei beneficiari oggetto della presa in carico e ai contenuti dei rispettivi progetti individualizzati di accoglienza e integrazione, perseguendo in ogni caso l'obiettivo di garantire la migliore qualità possibile dell'accoglienza e il più efficace perseguimento dei percorsi di autonomia, inclusione sociale e integrazione territoriale.

4. In conformità ai principi dell'accoglienza integrata, la scelta della soluzione alloggiativa non sarà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle manifestazioni di interesse né mediante l'applicazione di graduatorie o punteggi predeterminati, ma attraverso una valutazione complessiva e dinamica della compatibilità tra le caratteristiche della struttura e le esigenze dei beneficiari da accogliere.
5. Ai fini della valutazione di compatibilità potranno essere considerati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) la composizione del nucleo familiare da accogliere;
 - b) il numero dei componenti del nucleo;
 - c) la presenza di minori;
 - d) la presenza di donne in stato di gravidanza;
 - e) la presenza di persone anziane;
 - f) la presenza di persone con disabilità o con particolari condizioni di vulnerabilità sociale, sanitaria o psicologica;
 - g) le esigenze derivanti dai percorsi di inserimento scolastico dei minori;
 - h) le esigenze derivanti dai percorsi di formazione, orientamento, inserimento lavorativo e inclusione socio-economica dei beneficiari;
 - i) la necessità di garantire la prossimità ai servizi pubblici, ai servizi socio-sanitari, alle istituzioni scolastiche, alle attività progettuali e ai luoghi di svolgimento delle attività previste dai progetti individualizzati di accoglienza e integrazione;
 - j) le caratteristiche dimensionali e distributive della soluzione alloggiativa;
 - k) l'organizzazione degli spazi interni e la loro idoneità rispetto alla composizione del nucleo accolto;
 - l) la presenza di ambienti adeguati alla vita familiare e alla permanenza di minori;
 - m) l'articolazione dell'immobile su uno o più livelli;
 - n) la presenza o assenza di barriere architettoniche;
 - o) le caratteristiche delle vie di accesso e la complessiva accessibilità della struttura;
 - p) la collocazione della soluzione alloggiativa nel contesto urbano e territoriale di riferimento;
 - q) la disponibilità di collegamenti mediante trasporto pubblico ovvero di altre modalità idonee a garantire l'accesso ai servizi e alle attività progettuali;
 - r) la capacità della soluzione alloggiativa di favorire l'autonomia personale, la socializzazione e l'integrazione dei beneficiari nel tessuto comunitario locale;
 - s) l'eventuale necessità di garantire la continuità abitativa di beneficiari già presenti nella progettualità;
 - t) ogni ulteriore elemento ritenuto rilevante ai fini della corretta attuazione del progetto e della qualità dell'accoglienza.
6. Costituisce principio fondamentale del presente Avviso quello secondo cui la soluzione alloggiativa deve essere individuata in funzione delle esigenze del percorso di accoglienza e integrazione della persona o del nucleo beneficiario e non viceversa.
7. Il Soggetto Attuatore è tenuto a motivare, nell'ambito della documentazione progettuale e gestionale prevista dal Sistema di Accoglienza e Integrazione, la coerenza tra la soluzione alloggiativa individuata e le esigenze dei beneficiari interessati, assicurando la tracciabilità delle valutazioni effettuate.
8. L'Ente Titolare conserva il potere di verificare la coerenza delle scelte effettuate dal Soggetto Attuatore rispetto alle finalità del progetto, ai principi dell'accoglienza integrata, alle prescrizioni ministeriali e alle

esigenze dei beneficiari, potendo formulare osservazioni, prescrizioni o richieste di adeguamento qualora emergano criticità suscettibili di incidere sulla qualità dell'accoglienza o sulla corretta attuazione della progettualità.

9. Nessun proprietario o altro soggetto inserito nell'elenco potrà vantare diritti, aspettative, priorità o pretese di qualsiasi natura in relazione all'eventuale scelta di altre soluzioni alloggiative ritenute maggiormente compatibili con le esigenze dei beneficiari e con gli obiettivi perseguiti dai relativi progetti individualizzati di accoglienza e integrazione.

Art. 10

Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e documentazione da allegare

1. Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente Avviso e dovranno essere sottoscritte dal proprietario della soluzione alloggiativa o da altro soggetto legittimato a disporne.
2. Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate in qualsiasi momento durante il periodo di validità del presente Avviso mediante trasmissione all'Ufficio Protocollo del Comune di Galatro secondo le modalità indicate nell'Avviso medesimo.
3. Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati, a pena di improcedibilità dell'istruttoria, i seguenti documenti:
 - a) copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
 - b) documentazione attestante il titolo di disponibilità dell'immobile ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenente gli estremi identificativi del titolo medesimo;
 - c) scheda descrittiva della soluzione alloggiativa compilata in ogni sua parte secondo il modello predisposto dal Comune;
 - d) planimetria catastale dell'unità immobiliare;
 - e) visura catastale aggiornata;
 - f) documentazione fotografica rappresentativa della soluzione alloggiativa e dei relativi ambienti.
4. Costituisce documentazione preferibilmente allegabile già in sede di presentazione della manifestazione di interesse, fermo restando che la stessa potrà essere richiesta in qualunque fase dell'istruttoria o prima dell'eventuale utilizzo della soluzione alloggiativa:
 - a) attestato di prestazione energetica (APE);
 - b) certificazioni o dichiarazioni di conformità degli impianti ove disponibili;
 - c) certificato di agibilità ovvero documentazione equivalente prevista dalla normativa vigente;
 - d) documentazione attestante eventuali interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria o adeguamento recentemente eseguiti;
 - e) ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione della compatibilità della soluzione alloggiativa con le finalità del progetto.
5. La scheda descrittiva della soluzione alloggiativa dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) ubicazione dell'immobile;
 - b) tipologia della struttura;
 - c) consistenza catastale;
 - d) superficie indicativa;

- e) numero dei vani;
 - f) numero delle camere da letto;
 - g) numero dei servizi igienici;
 - h) presenza di cucina o angolo cottura;
 - i) presenza di spazi comuni;
 - j) presenza di spazi esterni di pertinenza;
 - k) piano dell'immobile ed eventuale presenza di ascensore;
 - l) eventuale presenza di barriere architettoniche;
 - m) capacità ricettiva indicativa della struttura;
 - n) stato manutentivo generale;
 - o) eventuale disponibilità di arredi;
 - p) ogni altra informazione utile alla valutazione della soluzione alloggiativa.
6. Al fine di consentire una più completa valutazione della compatibilità della struttura con le finalità dell'accoglienza integrata, il Comune potrà richiedere l'indicazione di ulteriori elementi concernenti:
- a) l'accessibilità ai servizi pubblici e privati presenti sul territorio;
 - b) la distanza dai principali servizi scolastici, socio-sanitari e amministrativi;
 - c) la presenza di collegamenti mediante trasporto pubblico;
 - d) le caratteristiche delle vie di accesso;
 - e) la compatibilità della struttura con l'accoglienza di nuclei familiari con minori;
 - f) la compatibilità della struttura con l'accoglienza di persone portatrici di particolari vulnerabilità;
 - g) ogni altro elemento ritenuto rilevante ai fini della corretta attuazione della progettualità.
7. Il Comune di Galatro si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento integrazioni documentali, chiarimenti, precisazioni, aggiornamenti o ulteriori elementi conoscitivi ritenuti necessari ai fini dell'istruttoria, della permanenza nell'elenco o dell'eventuale utilizzo della soluzione alloggiativa nell'ambito del progetto.
8. Le dichiarazioni rese nell'ambito della manifestazione di interesse sono soggette alle verifiche previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dalla normativa vigente in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive.
9. La presentazione della manifestazione di interesse comporta l'autorizzazione all'utilizzo dei dati e della documentazione trasmessa per le finalità strettamente connesse alla gestione del presente Avviso, alle attività di monitoraggio, verifica e controllo previste dal Sistema di Accoglienza e Integrazione e alle esigenze organizzative della progettualità.

Art. 11

Istruttoria delle manifestazioni di interesse e inserimento nell'elenco permanente delle soluzioni alloggiative

1. Le manifestazioni di interesse pervenute al Comune di Galatro sono sottoposte ad istruttoria amministrativa finalizzata alla verifica della completezza della documentazione prodotta, della sussistenza dei requisiti dichiarati e della potenziale compatibilità della soluzione alloggiativa con le finalità del Progetto SAI PROG. n. 2246.

2. L'istruttoria è svolta dagli uffici comunali competenti, che operano nell'ambito delle funzioni di programmazione, monitoraggio e controllo attribuite all'Ente Titolare della progettualità, eventualmente avvalendosi del supporto tecnico del Soggetto Attuatore per gli aspetti connessi alla gestione operativa dei servizi di accoglienza integrata.
3. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, irregolare o insufficiente ai fini dell'istruttoria, il Comune può richiedere al soggetto interessato chiarimenti, precisazioni o integrazioni documentali, assegnando un termine congruo per la relativa produzione.
4. Durante l'istruttoria il Comune può procedere ad ogni attività ritenuta utile per la verifica delle informazioni dichiarate, compresa l'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, l'effettuazione di verifiche documentali e l'attivazione delle procedure di controllo previste dalla normativa vigente.
5. Ai fini della valutazione della soluzione alloggiativa, il Comune può altresì disporre l'effettuazione di sopralluoghi preliminari, anche congiuntamente al Soggetto Attuatore, finalizzati alla verifica dello stato dei luoghi, delle caratteristiche della struttura, delle condizioni manutentive e della potenziale compatibilità con le finalità dell'accoglienza integrata.
6. L'esito positivo dell'istruttoria comporta l'inserimento della soluzione alloggiativa nell'elenco permanente di cui al presente Avviso.
7. L'inserimento nell'elenco attesta esclusivamente:
 - a) l'avvenuta acquisizione della manifestazione di interesse;
 - b) la positiva conclusione della verifica preliminare svolta dal Comune;
 - c) la disponibilità manifestata dal proprietario o dal soggetto legittimato;
 - d) la potenziale compatibilità della soluzione alloggiativa con le finalità generali del Progetto SAI.
8. L'inserimento nell'elenco non costituisce attestazione definitiva di idoneità all'utilizzo della struttura nell'ambito del progetto e non preclude l'effettuazione di ulteriori verifiche tecniche, amministrative, documentali o funzionali prima dell'eventuale utilizzo della soluzione alloggiativa.
9. Qualora all'esito dell'istruttoria emergano elementi ostativi all'inserimento della soluzione alloggiativa nell'elenco, il Comune ne dà comunicazione all'interessato, indicando le relative motivazioni e, ove possibile, le eventuali criticità suscettibili di superamento.
10. L'eventuale mancato inserimento nell'elenco non preclude la possibilità di presentare una nuova manifestazione di interesse qualora siano venute meno le cause che hanno determinato l'esito negativo della precedente istruttoria.
11. Il Comune provvede all'aggiornamento periodico dell'elenco e può in qualsiasi momento procedere alla revisione delle informazioni acquisite, alla richiesta di aggiornamento della documentazione prodotta o alla verifica della permanenza dei requisiti dichiarati.
12. Le risultanze dell'istruttoria e gli eventuali aggiornamenti dell'elenco sono conservati agli atti dell'Ente nell'ambito della documentazione amministrativa relativa al Progetto SAI PROG. n. 2246.

Art. 12

Verifiche periodiche, sopralluoghi e monitoraggio delle soluzioni alloggiative

1. In conformità alle disposizioni che disciplinano il Sistema di Accoglienza e Integrazione, alle Linee Guida ministeriali, al Manuale Operativo SAI e ai compiti attribuiti all'Ente Titolare della progettualità, il Comune

di Galatro esercita attività di monitoraggio, vigilanza e verifica sulle soluzioni alloggiative inserite nell'elenco e, in particolare, su quelle eventualmente utilizzate nell'ambito del Progetto SAI PROG. n. 2246.

2. Le attività di verifica e monitoraggio sono finalizzate ad accertare:
 - a) la permanenza dei requisiti dichiarati in sede di manifestazione di interesse;
 - b) il mantenimento delle condizioni di sicurezza, salubrità, igiene e decoro della soluzione alloggiativa;
 - c) la permanenza delle condizioni di compatibilità con le finalità dell'accoglienza integrata;
 - d) la coerenza tra le caratteristiche della soluzione alloggiativa e le esigenze dei beneficiari ospitati;
 - e) il rispetto delle disposizioni normative e progettuali applicabili;
 - f) la qualità complessiva delle condizioni di accoglienza garantite ai beneficiari;
 - g) la corretta attuazione delle prescrizioni eventualmente impartite dall'Ente Titolare.
3. Ai fini dell'espletamento delle attività di monitoraggio e controllo, il Comune può procedere in qualsiasi momento:
 - a) alla richiesta di chiarimenti, informazioni, dichiarazioni o documentazione integrativa;
 - b) all'acquisizione di elementi conoscitivi presso gli uffici competenti;
 - c) all'effettuazione di sopralluoghi presso le soluzioni alloggiative;
 - d) alla verifica dello stato manutentivo e delle condizioni di utilizzo delle strutture;
 - e) all'accertamento della permanenza delle condizioni che ne hanno consentito l'inserimento nell'elenco;
 - f) ad ogni ulteriore attività istruttoria ritenuta necessaria ai fini della corretta attuazione della progettualità.
4. I sopralluoghi possono essere effettuati dal personale comunale, da soggetti incaricati dall'Ente Titolare o, ove ritenuto opportuno, con il supporto del Soggetto Attuatore, fermo restando il ruolo di coordinamento e controllo spettante al Comune di Galatro. I proprietari sono altresì tenuti a consentire l'accesso agli immobili ai soggetti incaricati dal Ministero dell'Interno, dal Servizio Centrale SAI, dagli organismi di audit e dagli altri soggetti istituzionalmente competenti all'esercizio di attività di monitoraggio, verifica o controllo sulla progettualità.
5. I proprietari delle soluzioni alloggiative e il Soggetto Attuatore sono tenuti a collaborare alle attività di verifica e monitoraggio, consentendo l'accesso agli immobili, mettendo a disposizione la documentazione richiesta e fornendo ogni informazione utile all'espletamento delle attività di controllo.
6. Qualora, all'esito delle verifiche effettuate, emergano criticità, carenze, difformità, situazioni di degrado, problematiche manutentive o altre condizioni suscettibili di incidere sulla qualità dell'accoglienza o sulla conformità della struttura alle finalità del progetto, il Comune può formulare osservazioni, raccomandazioni o prescrizioni finalizzate al ripristino delle condizioni richieste.
7. Le prescrizioni formulate dal Comune di Galatro nell'esercizio delle proprie funzioni di Ente Titolare si intendono estese anche all'attuazione delle eventuali prescrizioni, raccomandazioni, osservazioni o indicazioni formulate dal Ministero dell'Interno, dal Servizio Centrale SAI o dagli organismi di monitoraggio e controllo competenti.
8. In tali casi il Comune assegna un termine congruo per l'adozione delle misure correttive ritenute necessarie, tenendo conto della natura delle criticità rilevate e dell'eventuale incidenza delle stesse sulle condizioni di accoglienza dei beneficiari.
9. Il Soggetto Attuatore, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità gestionali, è tenuto ad attivarsi tempestivamente per la rimozione delle criticità riscontrate e per l'attuazione delle prescrizioni formulate dall'Ente Titolare.

10. Qualora le criticità rilevate risultino imputabili al proprietario della soluzione alloggiativa, il Comune può richiedere al Soggetto Attuatore di attivare le opportune interlocuzioni con quest'ultimo affinché siano adottate le misure necessarie al ripristino delle condizioni richieste.
11. Nei casi in cui le criticità accertate risultino incompatibili con la permanenza dei beneficiari nella struttura ovvero non vengano rimosse entro il termine assegnato, il Comune può richiedere al Soggetto Attuatore l'adozione delle misure organizzative necessarie alla tutela dei beneficiari e alla corretta prosecuzione delle attività di accoglienza, ivi compresa l'individuazione di diverse soluzioni alloggiative maggiormente idonee.
12. Le attività di verifica e monitoraggio disciplinate dal presente articolo si aggiungono e non sostituiscono gli ulteriori controlli eventualmente esercitati dal Ministero dell'Interno, dal Servizio Centrale SAI, dagli organismi di audit, dagli organi ispettivi o da altre autorità competenti.
13. Le risultanze delle attività di monitoraggio, dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate possono essere utilizzate dal Comune ai fini dell'aggiornamento dell'elenco permanente, della valutazione della permanenza delle condizioni di compatibilità delle soluzioni alloggiative e dell'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti previsti dal presente Avviso.

Art. 13

Rapporti tra proprietari, Soggetto Attuatore ed Ente Titolare

1. Il Comune di Galatro riveste la qualità di Ente Titolare del Progetto SAI PROG. n. 2246 ed esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio, vigilanza e controllo previste dalla normativa vigente, dalle Linee Guida del Sistema di Accoglienza e Integrazione, dal Manuale Operativo SAI e dagli atti disciplinanti la progettualità finanziata.
2. La gestione operativa dei servizi di accoglienza integrata previsti dal progetto è affidata al Soggetto Attuatore individuato dall'Ente Titolare secondo le procedure previste dall'ordinamento e dagli atti di affidamento vigenti.
3. L'eventuale individuazione di una soluzione alloggiativa tra quelle inserite nell'elenco permanente costituito ai sensi del presente Avviso non determina l'automatica instaurazione di alcun rapporto contrattuale tra il proprietario e il Comune di Galatro.
4. Qualora, all'esito delle valutazioni previste dal presente Avviso, una soluzione alloggiativa venga ritenuta compatibile con le esigenze del progetto e concretamente utilizzabile nell'ambito dei servizi di accoglienza integrata, l'eventuale rapporto negoziale avente ad oggetto la disponibilità della struttura sarà instaurato esclusivamente tra il proprietario della soluzione alloggiativa e il Soggetto Attuatore del Progetto SAI.
5. Ogni contratto, accordo, convenzione o altro rapporto giuridico concernente la disponibilità della soluzione alloggiativa sarà pertanto stipulato direttamente dal Soggetto Attuatore, che assumerà in proprio le obbligazioni derivanti dal relativo rapporto negoziale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli atti disciplinanti la gestione della progettualità.
6. L'eventuale disponibilità della soluzione alloggiativa sarà acquisita dal Soggetto Attuatore mediante contratto di locazione a titolo oneroso, con corresponsione di un canone periodico determinato nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito della progettualità SAI, dei vincoli derivanti dal piano finanziario approvato dal Ministero dell'Interno, delle disposizioni vigenti in materia e delle caratteristiche della soluzione alloggiativa individuata.

7. In considerazione della natura finanziata e periodicamente rifinanziata della progettualità SAI, i rapporti locativi eventualmente instaurati dal Soggetto Attuatore saranno strutturati, ove consentito dalla normativa applicabile e compatibilmente con l'autonomia negoziale delle parti, nonché con le esigenze di continuità dell'accoglienza dei beneficiari già inseriti nella progettualità, in modo da risultare coerenti con la durata dei periodi di finanziamento, delle proroghe, delle prosecuzioni e dei rifinanziamenti della progettualità autorizzati dal Ministero dell'Interno, favorendo soluzioni contrattuali idonee ad assicurare la continuità dell'accoglienza senza pregiudicare la sostenibilità amministrativa ed economica della gestione progettuale.
8. Il Comune di Galatro resta estraneo ai rapporti contrattuali, patrimoniali, economici, fiscali e civilistici eventualmente instaurati tra il proprietario della soluzione alloggiativa e il Soggetto Attuatore e non assume alcuna obbligazione diretta nei confronti dei proprietari degli immobili inseriti nell'elenco.
9. Nessun proprietario potrà pertanto avanzare nei confronti del Comune di Galatro richieste di pagamento, pretese risarcitorie, indennizzi, compensi, canoni, rimborsi o altre utilità economiche derivanti da rapporti instaurati con il Soggetto Attuatore.
10. L'eventuale cessazione del rapporto intercorrente tra il Comune di Galatro e il Soggetto Attuatore, la sostituzione del medesimo, la conclusione della progettualità, la revoca del finanziamento o qualsiasi altra vicenda concernente la gestione del progetto non comportano l'assunzione da parte del Comune di obbligazioni derivanti dai rapporti negoziali eventualmente instaurati dal Soggetto Attuatore con i proprietari delle soluzioni alloggiative.
11. Resta fermo che il Comune di Galatro, nella propria qualità di Ente Titolare, conserva il potere di verificare che le soluzioni alloggiative utilizzate nell'ambito del progetto risultino conformi alle disposizioni normative applicabili, alle prescrizioni del Sistema di Accoglienza e Integrazione, alle finalità della progettualità e alle esigenze dei beneficiari accolti.
12. Il Soggetto Attuatore è tenuto a garantire la piena collaborazione con l'Ente Titolare nell'esercizio delle attività di monitoraggio, verifica e controllo previste dal presente Avviso e dalla normativa vigente.
13. L'eventuale utilizzazione di una soluzione alloggiativa nell'ambito del progetto resta in ogni caso subordinata alla permanenza delle condizioni di compatibilità con le finalità dell'accoglienza integrata, alle esigenze dei beneficiari e alle verifiche effettuate dall'Ente Titolare nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
14. Le disposizioni del presente articolo costituiscono elemento essenziale del presente Avviso e si intendono espressamente accettate dai soggetti che presentano manifestazione di interesse ai fini dell'inserimento nell'elenco permanente delle soluzioni alloggiative.
15. Le disposizioni del presente articolo non limitano né riducono in alcun modo le funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio, vigilanza, verifica e controllo attribuite al Comune di Galatro quale Ente Titolare della progettualità SAI dalla normativa vigente, dalle Linee Guida ministeriali, dal Manuale Operativo SAI e dagli atti disciplinanti il finanziamento del progetto.
16. La presentazione della manifestazione di interesse comporta la piena presa d'atto da parte del proprietario o del soggetto legittimato che l'eventuale utilizzo della soluzione alloggiativa nell'ambito del Progetto SAI resta subordinato, per l'intera durata del relativo rapporto, al mantenimento delle condizioni di idoneità, compatibilità e conformità richieste dalla normativa vigente, dalle Linee Guida del Sistema di Accoglienza e Integrazione, dal Manuale Operativo SAI, dalle prescrizioni eventualmente formulate dal Ministero

dell'Interno, dal Servizio Centrale SAI e dall'Ente Titolare nell'esercizio delle proprie funzioni di monitoraggio e controllo. Il proprietario prende altresì atto che l'eventuale sopravvenuta perdita di tali condizioni, ovvero l'emersione di situazioni incompatibili con le finalità della progettualità o con le esigenze dei beneficiari accolti, potrà determinare la cessazione dell'utilizzo della soluzione alloggiativa nell'ambito del progetto e costituire presupposto per l'attivazione delle clausole contrattuali eventualmente previste nel rapporto negoziale instaurato con il Soggetto Attuatore, restando in ogni caso disciplinati dal contratto medesimo gli effetti civilistici conseguenti e fermo restando il potere dell'Ente Titolare di richiedere al Soggetto Attuatore l'adozione delle misure organizzative ritenute necessarie alla tutela dei beneficiari e alla corretta attuazione della progettualità.

Art. 14

Sospensione, cancellazione dall'elenco e cessazione della compatibilità delle soluzioni alloggiative

1. La permanenza di una soluzione alloggiativa nell'elenco permanente costituito ai sensi del presente Avviso è subordinata al mantenimento delle condizioni, dei requisiti e delle caratteristiche che ne hanno consentito l'inserimento, nonché alla perdurante compatibilità della stessa con le finalità del Progetto SAI PROG. n. 2246 e con il modello dell'accoglienza integrata previsto dal Sistema di Accoglienza e Integrazione.
2. Il Comune di Galatro può procedere alla sospensione temporanea della soluzione alloggiativa dall'elenco qualora emergano circostanze suscettibili di incidere sulla permanenza dei requisiti dichiarati ovvero sulla compatibilità della struttura con le finalità della progettualità, e si renda necessario procedere ad ulteriori verifiche o approfondimenti istruttori.
3. Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cause di sospensione:
 - a) la necessità di acquisire documentazione integrativa o aggiornata;
 - b) la necessità di effettuare verifiche tecniche o amministrative;
 - c) la temporanea indisponibilità della struttura;
 - d) l'esecuzione di interventi manutentivi o di adeguamento dichiarati dal proprietario;
 - e) ogni altra circostanza che richieda una rivalutazione della soluzione alloggiativa.
4. Il Comune procede alla cancellazione della soluzione alloggiativa dall'elenco nei seguenti casi:
 - a) rinuncia espressa del proprietario o del soggetto legittimato;
 - b) perdita della disponibilità giuridica della struttura;
 - c) perdita dei requisiti richiesti dal presente Avviso;
 - d) accertata non veridicità delle dichiarazioni rese;
 - e) mancata comunicazione di circostanze rilevanti ai fini della permanenza nell'elenco;
 - f) reiterata mancata collaborazione alle attività di verifica, monitoraggio e controllo;
 - g) impedimento o rifiuto ingiustificato all'effettuazione dei sopralluoghi previsti dal presente Avviso;
 - h) mancata esecuzione degli adeguamenti richiesti entro i termini assegnati;
 - i) sopravvenuta incompatibilità della soluzione alloggiativa con le finalità del progetto;
 - j) ogni altra situazione che renda impossibile o non opportuno il mantenimento della struttura nell'elenco.
5. La cancellazione dall'elenco non comporta alcun diritto ad indennizzi, compensi, rimborsi o risarcimenti di qualsiasi natura.

6. Qualora una soluzione alloggiativa già utilizzata nell'ambito del progetto perda le condizioni di compatibilità richieste dal Sistema di Accoglienza e Integrazione, il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni di monitoraggio e controllo, può richiedere al Soggetto Attuatore di adottare le misure necessarie alla tutela dei beneficiari e alla corretta prosecuzione delle attività progettuali.
7. Nei casi di particolare gravità, ovvero qualora siano accertate condizioni suscettibili di compromettere la sicurezza, la dignità, il benessere, la salute o l'effettiva qualità dell'accoglienza garantita ai beneficiari, il Comune può richiedere al Soggetto Attuatore la cessazione dell'utilizzo della soluzione alloggiativa e l'individuazione di altra struttura maggiormente idonea alle esigenze progettuali.
8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, costituiscono elementi di particolare rilevanza:
 - a) il rispetto dei principi dell'accoglienza integrata;
 - b) la qualità delle condizioni abitative offerte ai beneficiari;
 - c) la coerenza tra struttura utilizzata e caratteristiche dei nuclei accolti;
 - d) il rispetto delle prescrizioni formulate dall'Ente Titolare;
 - e) il mantenimento delle condizioni di accessibilità ai servizi territoriali;
 - f) la permanenza delle condizioni che hanno giustificato la scelta della soluzione alloggiativa nell'ambito dei percorsi individualizzati di accoglienza e integrazione.
9. Resta salva la possibilità per il proprietario di presentare una nuova manifestazione di interesse qualora siano successivamente venute meno le cause che hanno determinato la cancellazione dall'elenco e risultino nuovamente soddisfatti i requisiti richiesti dal presente Avviso.
10. Le determinazioni adottate ai sensi del presente articolo sono assunte dal Comune di Galatro nell'esercizio delle funzioni attribuite all'Ente Titolare dal Sistema di Accoglienza e Integrazione e sono finalizzate esclusivamente a garantire la qualità dell'accoglienza, la tutela dei beneficiari e la corretta attuazione della progettualità finanziata.

Art. 15

Clausola di salvaguardia della progettualità SAI e assenza di obbligazioni a carico dell'Ente Titolare

1. Il presente Avviso è adottato esclusivamente nell'ambito delle attività di programmazione, monitoraggio e gestione del Progetto SAI PROG. n. 2246 del Comune di Galatro e non comporta, in capo all'Ente Titolare, alcun obbligo di individuazione, utilizzo, locazione o acquisizione delle soluzioni alloggiative inserite nell'elenco permanente costituito ai sensi del presente Avviso.
2. L'inserimento di una soluzione alloggiativa nell'elenco non determina la nascita di alcun rapporto obbligatorio tra il proprietario e il Comune di Galatro, né attribuisce al proprietario alcun diritto all'utilizzazione della struttura nell'ambito del progetto, alla stipula di contratti, alla corresponsione di canoni o ad altre utilità economicamente valutabili.
3. L'effettivo utilizzo delle soluzioni alloggiative resta subordinato:
 - a) alle esigenze concrete della progettualità;
 - b) alla disponibilità delle risorse finanziarie assegnate al progetto;
 - c) alle determinazioni assunte dal Ministero dell'Interno e dagli organismi competenti del Sistema di Accoglienza e Integrazione;
 - d) alle esigenze dei beneficiari oggetto della presa in carico;
 - e) alle valutazioni effettuate dal Soggetto Attuatore nell'ambito della gestione operativa del progetto;

f) alle verifiche e ai controlli effettuati dall'Ente Titolare.

4. I soggetti che presentano manifestazione di interesse prendono atto che l'eventuale instaurazione di rapporti locativi con il Soggetto Attuatore avverrà nell'ambito di una progettualità soggetta a periodici provvedimenti ministeriali di finanziamento, prosecuzione, proroga e rifinanziamento e che la durata, il rinnovo, la prosecuzione e la permanenza dei rapporti medesimi potranno risultare influenzati dalle determinazioni assunte dalle competenti autorità ministeriali in ordine alla prosecuzione del Progetto SAI.
5. Il Comune di Galatro si riserva la facoltà di modificare, integrare, aggiornare, sospendere, revocare o sostituire il presente Avviso, nonché di procedere alla revisione dell'elenco permanente delle soluzioni alloggiative, qualora ciò si renda necessario in conseguenza di sopravvenute disposizioni normative, indicazioni ministeriali, esigenze organizzative, modifiche della progettualità o ragioni di interesse pubblico.
6. Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Comune di Galatro qualora, per effetto di provvedimenti ministeriali, modifiche normative, riduzioni delle risorse finanziarie disponibili, rimodulazioni progettuali, variazioni del numero dei posti finanziati, cessazione del finanziamento o altre circostanze sopravvenute, venga meno la necessità di utilizzare una o più soluzioni alloggiative inserite nell'elenco.
7. Analogamente, nessuna responsabilità potrà essere imputata al Comune di Galatro per gli effetti derivanti dalla sostituzione del Soggetto Attuatore, dalla conclusione anticipata dei rapporti con il medesimo, dalla cessazione della progettualità o da qualsiasi altra vicenda riguardante l'organizzazione e la gestione dei servizi di accoglienza integrata.
8. I soggetti che presentano manifestazione di interesse prendono atto e accettano espressamente che la partecipazione al presente Avviso e l'eventuale inserimento della soluzione alloggiativa nell'elenco permanente non comportano alcuna garanzia circa l'effettivo utilizzo della struttura nell'ambito del progetto.
9. Nessun proprietario o altro soggetto inserito nell'elenco potrà avanzare nei confronti del Comune di Galatro richieste risarcitorie, pretese indennitarie, richieste di rimborso o altre rivendicazioni economiche derivanti dalla mancata utilizzazione della soluzione alloggiativa, dalla mancata instaurazione di rapporti contrattuali, dalla cessazione dell'utilizzo della struttura o da modifiche intervenute nella progettualità.
10. Le disposizioni del presente articolo costituiscono condizione essenziale del presente Avviso e si intendono integralmente accettate mediante la presentazione della manifestazione di interesse.
11. L'eventuale utilizzo delle soluzioni alloggiative resta in ogni caso subordinato al numero dei posti autorizzati e finanziati dal Ministero dell'Interno nell'ambito della progettualità SAI vigente.

Art. 16

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali acquisiti nell'ambito del presente Avviso saranno trattati dal Comune di Galatro, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation – GDPR), nel D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché nel rispetto della restante normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle attività amministrative, istruttorie, organizzative, di monitoraggio e controllo connesse alla gestione del presente Avviso, alla costituzione e

gestione dell'elenco permanente delle soluzioni alloggiative e, più in generale, all'attuazione delle attività previste nell'ambito del Progetto SAI PROG. n. 2246 del Comune di Galatro.

3. Il conferimento dei dati richiesti è necessario ai fini della partecipazione al presente Avviso. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrà comportare l'impossibilità di procedere all'istruttoria della manifestazione di interesse o al mantenimento della soluzione alloggiativa nell'elenco permanente.
4. I dati potranno essere trattati da personale autorizzato del Comune di Galatro e, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività connesse alla progettualità, dal Soggetto Attuatore del Progetto SAI e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
5. I dati potranno altresì essere comunicati alle amministrazioni pubbliche, agli organismi ministeriali competenti, al Servizio Centrale del Sistema di Accoglienza e Integrazione, agli organismi di controllo, agli organi ispettivi, alle autorità competenti e agli altri soggetti cui la comunicazione risulti necessaria per obblighi di legge o per l'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla progettualità.
6. I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente in materia di conservazione degli atti amministrativi e della documentazione relativa ai progetti finanziati con risorse pubbliche.
7. Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, esercitabili secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 17

Pubblicità dell'Avviso, Responsabile del procedimento e disposizioni finali

1. Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Galatro, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente e mediante ogni ulteriore forma di pubblicità ritenuta utile a garantirne la massima diffusione.
2. Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area 1 "Affari Generali – Servizi Amministrativi – Politiche Sociali" del Comune di Galatro ovvero altro soggetto eventualmente individuato dall'Ente ai sensi della normativa vigente.
3. Eventuali richieste di chiarimento, informazioni o approfondimenti concernenti il presente Avviso potranno essere formulate agli uffici comunali competenti secondo le modalità indicate sul sito istituzionale dell'Ente.
4. Il Comune di Galatro si riserva la facoltà di adottare circolari, direttive operative, modulistica integrativa, note interpretative o ulteriori disposizioni organizzative finalizzate a garantire la corretta attuazione del presente Avviso e la sua costante coerenza con l'evoluzione della normativa di settore, delle Linee Guida del Sistema di Accoglienza e Integrazione, del Manuale Operativo SAI e delle disposizioni ministeriali applicabili.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso si applicano le disposizioni contenute nella normativa nazionale ed europea vigente, nelle Linee Guida del Sistema di Accoglienza e Integrazione, nel Manuale Operativo SAI, nei decreti ministeriali disciplinanti la progettualità e negli ulteriori atti regolanti il funzionamento del Sistema di Accoglienza e Integrazione.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, integrare, aggiornare, sospendere o revocare il presente Avviso per sopravvenute esigenze normative, organizzative, finanziarie o progettuali, ovvero per ragioni di interesse pubblico, senza che ciò possa determinare in capo ai partecipanti diritti acquisiti o pretese di qualsiasi natura.

7. La partecipazione al presente Avviso comporta l'integrale conoscenza e accettazione di tutte le disposizioni in esso contenute.
8. Gli allegati al presente Avviso costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.